



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 11/2011

Napoli 10 MARZO 2011 (*)

IMPORTANTE RISPOSTA AD INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO IN TEMA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA'. SECONDO IL MINISTERO TALE FACOLTA' SPETTA ANCHE AI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI CHE, IN TAL SENSO, POSSONO ESSERE DESTINATARI ANCHE DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' IN DEROGA. NE AVEVAMO PARLATO NEL CORSO DEL "1° FORUM LAVORO 2011". ANCHE IN QUESTO IL CPO DI NAPOLI E' STATO ANTESIGNANO.

Tanto tuonò che piovve!!! E', davvero, il caso di dirlo ad alta voce. Ci riferiamo alla "**Risposta ad Interpello N. 10/2011 del 8/3/2011**" emanata dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale delle Attività Ispettive - a fronte di una istanza prodotta dal nostro CNO e da CONFPROFESSIONI ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 124/2004.

Quesito semplice:

- a) e' consentita l'iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da studi professionali?***
- b) I lavoratori suddetti possono percepire "l'indennità di mobilità in deroga"?***

Ne avevamo ampiamente parlato, se ricordate bene, nel corso del 1° FORUM LAVORO 2011” svoltosi il 16 ed il 17 Febbraio scorso presso l’Hotel Royal – Continental sia nella tavola rotonda cui ha partecipato il Presidente di CONFPROFESSIONI Campania che in quella dei Sindacati, moderata dal Direttore de Il Denaro, dove la proposta, peraltro, l’ha pronunciata Maurizio Buonocore.

Nel FORUM, in altri termini, era stata auspicata la concessione di ammortizzatori sociali in deroga anche a dipendenti dei nostri studi professionali oltre alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, ancorchè senza percepire l’edittale indennità, di tali dipendenti in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

E’, sillaba in più od in meno, il quesito, poi, rivolto al Ministero del lavoro in sede di Interpello.

Per dirla con il nostro slogan: LA SICUREZZA SOCIALE NON DEVE AVER RIGUARDO A SETTORI DI APPARTENENZA.

Il Dicastero pur partendo dall’interpretazione dell’art. 4 della legge 236/93 che consente l’iscrizione nelle liste di mobilità a dipendenti di **imprese**, anche con meno di 15 dipendenti, che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo, **ha riconosciuto il diritto all’iscrizione in tali liste ai dipendenti degli studi professionali ancorchè il professionista non sia un imprenditore e lo studio non costituisca un’impresa (contrariamente a quanto asserisce l’ANTITRUST).**

Il ragionamento Ministeriale per giungere a tale conclusione è, a dir poco, brillante.

Il Ministero ha letto la norma ex art. 4 della legge 236/1993 (con particolare riferimento al sostantivo “imprese”) sulla scorta dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea (Causa C/32/02) relativamente allo scostamento esistente tra la nozione di diritto interno di imprenditore rispetto alla nozione comunitaria di datore di lavoro. La giurisprudenza comunitaria afferma, infatti, che **occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso**

ampio di datore di lavoro, superando in tal modo lo stretto perimetro della nozione di imprenditore ed intendendo con quest'ultima **qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato**.

In linea con tale orientamento ermeneutico, il Ministero ha ritenuto che anche i datori di lavoro qualificabili come studi professionali possano essere sussunti nell'ambito della previsione di cui all'art. 4 comma 1 innanzi indicato, sebbene la norma si riferisca espressamente alle sole "imprese" e di conseguenza che i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, abbiano diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità c.d. non indennizzata.

Per relationem, è stata positiva la risposta al secondo quesito circa la spettanza degli ammortizzatori sociali in deroga (id: indennità di mobilità in deroga) ai dipendenti di studi professionali sempre considerando la locuzione "datore di lavoro" nell'accezione più ampia sancita dalla Corte di Giustizia nell'interpretare la Direttiva Europea 98/59 e l'attuale normativa interna sugli ammortizzatori sociali in deroga.

Il Ministero ha, infatti, evidenziato che il Legislatore con tali provvedimenti **ha inteso estendere le misure di sostegno del reddito a categorie di lavoratori normalmente escluse dal campo di applicazione a causa del settore di riferimento, della dimensione aziendale o del tipo di contratto di lavoro**, trattandosi di datori di lavoro, anche non imprenditori, non aventi diritto alla CIGS, ovvero di aziende che pur avendo diritto alla CIGS o alla mobilità ne hanno già fruito superando i limiti di durata.

Tali trattamenti possono essere concessi con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, con anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Ciò si evince chiaramente dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008 in base al quale *"le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, possono essere*

utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati”.

Lo stesso articolo, al comma 10 *bis*, ha poi stabilito che **“ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 in caso di licenziamento può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (...)”**.

In relazione a tale previsione il Legislatore, con il comma 6 dell’art. 7 *ter*, ha inoltre precisato che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, anche ai lavoratori destinatari della CIGS e della mobilità in deroga si applicano le norme relative ai requisiti soggettivi di accesso stabiliti per le medesime prestazioni concesse in via ordinaria.

Pertanto, come anche puntualizzato dall’INPS con circolare n. 75/2009, per beneficiare dell’erogazione dell’indennità di mobilità in deroga è necessaria, ex art. 16, comma 1, L. n. 223/1991, la ricorrenza di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, nell’ambito di rapporti non a termine, individuando quale parametro di riferimento per l’erogazione dell’indennità la data del licenziamento. Per la fruizione della suddetta indennità si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.L. n. 185, è necessaria da parte del lavoratore interessato una *“dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”*.

Ecco perché il Ministero ha sancito l’applicabilità della disciplina della mobilità in deroga e della relativa indennità anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali individuali, purché ricorrano tutti i presupposti di carattere generale sopra evidenziati, a nulla rilevando la forma giuridica individuale o associata del soggetto datoriale.

E' per noi una grande soddisfazione per essere stati antesignani di tale importante risposta ad interpello che deve, peraltro, farci riflettere in altra direzione: a quando uno statuto dei lavori, così come voleva il grande ed indimenticabile Prof. Marco Biagi?

Noi lo auspichiamo sempre!!!

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.